

MARIA ANTONIETTA DENARO

- NOTAIO -

Via Salutini n. 2 - 56010 Vicopisano (PI)

Tel. 050.796181 Fax 050.796847

Partita IVA 01616530802

N. 37.422 di repertorio

N. 8.309 di raccolta

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di novembre, alle ore quindici e minuti zero zero (15.00),

6 novembre 2020

in Vicopisano, nel mio studio in via Salutini numero 2, innanzi a me dott.Maria Antonietta Denaro, notaio residente in Vicopisano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

è comparso

il dott.MIGLIARINI ANGELO nato a Ponsacco (PI), il 5 settembre 1956, (CF/MGL NGL 56P05 G822E), domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE CHARLIE ONLUS" con sede in Pontedera (PI), presso il Palazzo Municipale, codice fiscale numero 90022810502, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al numero 175 in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana numero 4349 in data 22 luglio 1998, iscritta nel Registro Regionale delle Onlus dal 30 gennaio 1998, mi richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del D.L.17 marzo 2020 numero 18, convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n.27.

All'uopo io notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi delle previsioni statutarie assume la presidenza esso comparente, il quale dichiara:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nelle forme statutarie per questo luogo, giorno ed ora;

- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente, di persona, esso comparente, MIGLIARINI ANGELO, Presidente, mentre i seguenti Consiglieri: LEMMI RENATO, SPAGNUOLO GAETANO e PETRESI ANDREA sono collegati in video - conferenza, e il consigliere VIEGI CARLO è collegato in audio - conferenza; assente giustificato il Consigliere PINORI VALENTINA;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti è presente, di persona, il dott.MENICAGLI GIANLUCA, mentre il dott.LOMBARDI SIMONE (Presidente) ed il dott.TAMBERI FEDERICO sono collegati in video - conferenza;

- che i soggetti che partecipano all'adunanza personalmente e per mezzo del predetto sistema di comunicazione in video/audio conferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere ed inviare documenti;

- che il Consiglio di Amministrazione è quindi regolarmente costituito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Variazione e adeguamento dello Statuto in base alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017.

Il Presidente riferisce agli intervenuti che in conseguenza dell'entrata in vigore il 3 agosto 2017 del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina degli Enti del Terzo Settore compresa la disciplina tributaria, è opportuno apportare al vigente statuto le modifiche necessarie per un inquadramento giuridico coerente a contestualizzare la Fondazione nel nuovo quadro normativo derivante dalla riforma.

Tra le modifiche proposte assumono particolare rilievo quelle relative

- all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "ETS";

- alla indicazione specifica nello statuto delle attività di interesse generale che la Fondazione svolge ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- alla determinazione dei criteri di ammissione dei nuovi partecipanti;

- alla rivisitazione delle norme sulla composizione ed il funzionamento degli organi sociali;

- alle disposizioni relative alla formazione del patrimonio durante la vita dell'Ente;

- alla previsione dell'organo di controllo cui demandare anche la revisione legale dei conti al superamento dei parametri previsti dall'articolo 31 del D.Lgs.117/2017;

- all'obbligo della tenuta dei libri sociali;

- alla definizione della figura del "volontario" e dell'attività di volontariato;

- all'obbligo di destinare il patrimonio della Fondazione al perseguimento delle attività istituzionali;

- alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione e scioglimento dell'Ente ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Il Presidente dà atto che il testo di statuto quale risultante a seguito delle modifiche proposte e composto complessivamente da 19 (diciannove) articoli è già stato inviato agli intervenuti unitamente all'avviso di convocazione.

Il Presidente - nell'esercizio dei poteri di coordinamento dei lavori consiliari a lui statutariamente spettanti - propone pertanto di sottoporre ad unica votazione l'intero gruppo di modifiche statutarie proposte in considerazione del buon livello di conoscenza assicurato per ciascun consigliere intervenuto dalla preventiva distribuzione del relativo testo; ottiene sul punto l'assenso di tutti i consiglieri intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltate le proposte del Presidente, dopo breve discussione, con voto palese e all'unanimità

delibera

- di variare l'attuale statuto della Fondazione al fine di adeguarlo alla nuova normativa contemplata dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e di approvare quindi integralmente il nuovo statuto che, previa lettura da me notaio datane al Comparsante, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", firmato dal costituito e da me notaio;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza al Vice - Presidente per apportare allo statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità ai fini del mantenimento della personalità giuridica o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il dott.MIGLIARINI ANGELO per conto della "FONDAZIONE CHARLIE ONLUS", quale Fondazione iscritta nel Registro Regionale delle Onlus chiede per il presente verbale l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs.117/2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.Lgs.117/2017.

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal D.Lgs 117/2017 e fino al termine di cui all'art.104, comma 2, del citato Decreto Legislativo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale; continuerà ad utilizzare la denominazione di "FONDAZIONE CHARLIE ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs 117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE CHARLIE ETS".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore quindici e minuti cinquanta (15.50).

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della "FONDAZIONE CHARLIE ONLUS".

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparsante che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio alle ore quindici e minuti cinquantacinque (15.55).

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per pagine sei e due righe fin qui della settimana.

F.TO: ANGELO MIGLIARINI - MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)

STATUTO

"FONDAZIONE CHARLIE ETS"

ART.1

DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, DURATA

È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione Charlie ETS".

Essa si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal codice civile, dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalle leggi collegate.

La Fondazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La durata della Fondazione è illimitata.

ART.2

SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Pontedera (PI) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno altresì essere istituiti delegazioni ed uffici.

ART.3

SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, ed alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lett.a, D.Lgs 117/2017);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lett.c, D.Lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lett.d, D.Lgs 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (art.5, comma 1, lett.g, D.Lgs 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5, comma 1, lett.h, D.Lgs 117/2017).

In particolare, la Fondazione:

- gestisce il servizio telefonico "Charlie Telefono Amico", progettato, realizzato e gestito dal 1990 dalla Cooperativa

Sociale Il Ponte di Pontedera. Charlie è un telefono, un punto di ascolto anonimo e gratuito per tutto il territorio nazionale, rivolto a quelle persone che in un momento di sofferenza sentono il bisogno di parlare con qualcuno. Charlie si propone come sostegno esterno per aiutare a superare le ansie ed i momenti critici di chi soffre un disagio, per chi ha problemi di alcolismo, tossicodipendenza o aids. Charlie è un telefono di sostegno, di informazione; una concreta attività di prevenzione rivolta soprattutto al mondo del disagio "sommerso";

- promuove attività ed iniziative scientifico-culturali ed educativo-formative sui temi socio-sanitari relativi alle problematiche affrontate all'interno del servizio di aiuto telefonico;

- promuove ed organizza progetti, corsi, convegni, seminari, iniziative di studio, attività editoriali e divulgative ed altre iniziative che contribuiscano alla formazione professionale degli operatori sociali, culturali, della scuola e del volontariato, sviluppando un'ampia rete di professionalità collettiva ed una più approfondita conoscenza dei temi trattati, delle tecniche di intervento e di qualsiasi altra iniziativa analoga in Italia e all'estero;

- ricerca e sviluppa un collegamento ed una collaborazione con le associazioni, il volontariato, gli enti pubblici e privati, anche esteri, e le altre realtà presenti nel territorio, richiedendone, in considerazione dei propri scopi sociali, una partecipazione attiva alle iniziative;

- promuove, incentiva e sostiene interventi di collaborazione, studio e ricerca nei diversi ambiti della pubblica istruzione anche attraverso gli strumenti metodologici e didattici legati all'esperienza ed alla progettualità del servizio Charlie;

- promuove attività ed iniziative culturali ed economiche anche attraverso l'organizzazione di mostre, conferenze, convegni, esposizioni, spettacoli e manifestazioni di ogni tipo, finalizzate al sostegno diretto dell'attività ad al raggiungimento degli scopi statutari;

- svolge indagini, ricerche, anche a carattere statistico, sondaggi di opinione su tematiche demografiche, sanitarie, psicologiche, sociali, educative, politiche, su preferenze personali e di consumo;

- svolge attività di call-center, di segretariato sociale, di coordinamento di servizi sanitari, psicologici, sociali, educativi.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

Per il raggiungimento degli scopi che persegue, la Fondazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

L'Ente non può in ogni caso essere sottoposto a direzione,

coordinamento e controllo da parte di enti pubblici e/o altri enti di cui all'art.4, comma 2, D.Lgs 117/2017.

Ai sensi dell'art.6 D.Lgs 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art.3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti ministeriali applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai soci fondatori e specificamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'ente, compresi quelli dallo stesso acquistati;
- dai conferimenti periodici dei fondatori e sostenitori; delle donazioni, elargizioni, liberalità, lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- dai contributi erogati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri entri pubblici o privati, anche esteri;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai redditi e proventi derivanti dal patrimonio;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
- da tutte le altre entrate derivanti dall'esercizio delle attività compatibili con le finalità sociali e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e pone in essere tutti gli adempimenti connessi. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque sempre entro il termine previsto dalla normativa vigente per il deposito del bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dal D.Lgs 117/2017 e nelle rispetto di suddetta disposizione normativa, il Consiglio di Amministrazione, nei medesimi termini previsti per il bilancio, approva anche il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

È fatto obbligo di impiegare gli utili e avanzi delle gestioni annuali prioritariamente per l'eventuale ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, per la differenza, per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività strumentali, accessorie e connesse statutariamente previste.

ART.7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori Promotori;

Fondatori;

Sostenitori.

ART.8

FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI

Sono Fondatori Promotori: il Comune di Pontedera, la Provincia di Pisa, la società E.CO.FOR. S.p.A. (ora Geofor S.p.A.), l'Azienda Speciale Cerbaie (ora Cerbaie S.p.A.), la Cooperativa a responsabilità limitata Il Ponte cooperativa sociale (ora Arnera società cooperativa sociale).

Possono divenire Fondatori, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, pubblici o privati, che contribuiscano al fondo di dotazione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

La contribuzione da parte dei Fondatori Promotori e dei Fondatori si intende in ogni caso definitiva; essi non possono richiedere la restituzione delle erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

I Fondatori Promotori ed i Fondatori hanno diritto di designare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori Promotori ed i Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ART.9

DECADENZA E RECESSO

La qualifica di Fondatore Promotore e Fondatore (di seguito, Fondatori) può venir meno solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge e con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di due terzi.

Per i Fondatori enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori decaduti per qualsiasi causa, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio.

ART.10

SOSTENITORI

Sono Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla loro realizzazione mediante conferimenti di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ma non intendono partecipare attivamente alla vita della Fondazione.

I conferimenti dei Sostenitori si devono intendere definitivi e non restituibili.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

ART.11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei Conti.

ART.12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I Fondatori Promotori ed i Fondatori (di seguito "Fondatori") nominano, ciascuno di essi, un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione che, pertanto, incluso il Presidente ed il Vice Presidente, si compone di tanti consiglieri quanti sono i Fondatori.

La nomina del Presidente spetta ad Arnera Società Cooperativa Sociale e quella del Vice Presidente al Comune di Pontedera, fintantochè suddetti due enti permangono fra i Fondatori della Fondazione.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art.2382 c.c..

Salvo dimissioni, morte o revoca, i consiglieri restano in carica quattro anni fino all'approvazione del bilancio del

quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- amministra la Fondazione compiendo tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità statutariamente previste;

- discute ed approva i programmi generali della Fondazione ed i programmi specifici delle attività predisposti dal Presidente;

- predispone ed approva il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e, se previsto, il bilancio sociale, curandone gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

- delibera sull'accettazione dei contributi dei Sostenitori;

- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità, lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione degli avanzi di gestione e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi statutarî;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e terzi, sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali;

- delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto;

- in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori;

- approva eventuali regolamenti interni;

- nomina i componenti del Comitato Scientifico;

- cura i rapporti con il personale dipendente e collaborativo;

- nomina, occorrendo, un direttore generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- conferisce incarichi speciali a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare;

- delibera sulle eventuali indennità di carica da corrispondere ai propri membri;

- cura la tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre dei consiglieri ovvero dell'organo di controllo, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo, con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono prese, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità dei voti, quello del Presidente è determinante.

Le delibere relative allo scioglimento della Fondazione ed alla conseguente nomina di uno o più liquidatori, nonché le delibere delle modifiche statutarie sono approvate con la presenza e col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario designato dai consiglieri presenti.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una indennità di carica da corrispondere ai propri membri nel rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs 117/2017.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare con parere consultivo il Presidente del Comitato Scientifico.

ART.13

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione; lo stesso vale per il Vice Presidente.

La nomina del Presidente spetta ad Arnera Società Cooperativa Sociale e quella del Vice Presidente al Comune di Pontedera, fintantoché suddetti due enti permangono fra i Fondatori della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati; ad esso spettano i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di ini-

ziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione incluso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Egli elabora progetti e proposte in ordine a tutti i settori di attività della Fondazione sulla base delle direttive di massima deliberate dal Consiglio di Amministrazione; predispone il programma annuale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio; coordina e le attività scientifiche e culturali promosse dal Comitato Scientifico ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della approvazione dei bilanci. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dalla assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto, in numero da tre a cinque, da studiosi italiani o stranieri che godono di riconosciuto prestigio e professionalità nei settori di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, durano in carica quattro anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce su iniziativa di quest'ultimo.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Esso promuove altresì i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è composto da tre membri: il presidente è designato dal Comune di Pontedera, un membro è designato dalla Provincia di Pisa, il terzo è designato di comune accordo da Geofor S.p.A. e l'Azienda Speciale Cerbaie.

L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni e cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto eserci-

zio. Alla scadenza, i membri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, morte, decadenza di un componente la sua sostituzione deve avvenire entro sessanta giorni dall'evento mediante nuova designazione da effettuarsi con le stesse modalità attuate, per il membro uscente, alla sua nomina. Il sostituto resta in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di Controllo in carica.

All'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art.30 D.lgs 117/2017.

Esso vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo assistono con diritto di parola alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

ART.17

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.45 D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.18

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART.19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal D.Lgs 117/2017 e fino al termine di cui all'art.104, comma 2 del citato Decreto Legislativo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n.460 del 1997 sono inefficaci fino al sopracitato termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs 117/2017.

Ai fini di cui ai due precedenti capoversi, in particolare, la Fondazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà nei settori di cui all'art.10, comma 1, lett.a), nn.3 (assistenza sociale e socio sanitaria), 5 (formazione), 10 (tutela dei diritti civili) e 11 (ricerca scientifica) del D.Lgs. n.460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di FONDAZIONE CHARLIE ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs 117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione di cui all'art.1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art.10, comma 6, del D.Lgs.n.460 del 1997;

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs 117/2017, il patrimonio residuo sarà destinato, su indicazione del Consiglio di Amministrazione ed ad opera dei liquidatori, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di

pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO: ANGELO MIGLIARINI - MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)